



# COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

## Ufficio tecnico comunale

### Varianti al piano regolatore generale per adeguamenti normativi e altre varianti di pubblico interesse.

#### Leggi provinciali

5 settembre 1991, n. 22

24 ottobre 2006, n. 7

4 marzo 2008, n. 1

27 maggio 2008, n. 5

3 marzo 2010, n. 4

COMUNE DI STORO (Provincia di Trento)  
Allegato n. A a parte integrante della deliberazione  
di Consiglio n. 9 di data 23.3.10  
IL SEGRETARIO



### Seconda adozione - marzo 2010

### Considerazioni sulla valutazione tecnica del Servizio provinciale all'urbanistica e sulle osservazioni pervenute

Il progettista  
geom. Aldino Salvadori



Il capo ufficio tecnico  
arch: Valentina Grassi

Fascicolo composto di 16 pagine oltre la presente, allegato alla delibera consiliare n. 9 del 23 marzo 2010



Il Presidente del consiglio



Il segretario

## **Variante 2009 al PRG**

### **Considerazioni sulla valutazione tecnica del Servizio provinciale all'urbanistica e sulle osservazioni pervenute.**

#### **0). Premesse**

Il consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2009 con delibera n. 20. adottava delle varianti al PRG per adeguamenti normativi e altre varianti di pubblico interesse. Con lettera del 1° luglio 2009, prot. n. 6334 la variante con tutti i suoi elementi veniva trasmessa al Servizio urbanistica della Provincia come previsto dall'art. 148 comma 5 lettera a) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che con atto del 26 ottobre 2009, prot. n. 1403-VT n. 73/09, qui pervenuto il 27 ottobre 2009, prot. n. 10053/UT, formulava le valutazioni tecniche di competenza dei vari servizi provinciali.

#### **A). Valutazione tecnica del Servizio provinciale all'urbanistica - Parte prima: Cartografia**

##### **1. Coerenza fra aree agricole PRG e PUP**

###### **citazione**

*“In via generale si osserva inoltre che le "aree agricole di pregio" e le "aree agricole" di cui agli articoli 37-38 delle norme di attuazione del PUP vanno indicate sulla cartografia del PRG: la scelta della variante di confermare l'articolazione in cinque diverse categorie di aree agricole deve trovare coerenza nelle previsioni del nuovo Piano urbanistico provinciale approvato con la L.p. n. 5/2008”*

###### **Commento**

All'art. 29 delle NTA sono previste le seguenti aree agricole

- a) E1: aree agricole di interesse primario (art. 30) (E101\_P);
- b) E2: aree agricole di interesse secondario (art. 31) (E102\_P);
- c) E3: aree agricole di fondovalle parzialmente urbanizzate (art. 32) (E103\_P);
- d) E4: aree agricole di particolare pregio paesaggistico (art. 33) (E104\_P)
- e) E6: aree a bosco (art. 35) (E106\_P);
- f) E7: aree a pascolo (art. 36) (E107\_P);
- g) E8: aree improduttive (art. 37) (E108\_P);
- h) E9: aree agricole di montagna (art. 38) (E109\_P);

i) area agricola speciale per deposito, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli locali soggetta a PL. (art. 37 bis) (E208\_P)

L'osservazione potrebbe essere limitata alle aree E3 e E4 ed E9 (ex E5) dato e concesso che le aree improduttive a bosco sono previste anche nel PUP e fatta riserva dell'area ad uso speciale E208. Si propone che le cose rimangano come sono in questa variante di cui si chiede l'approvazione, con riserva di valutare nella prossima variante come trattare le aree agricole E3 ed E4 ed E9 che comunque non sono considerate nella cartografia del PUP. Si fa presente che anche le classi di standardizzazione considerano una decina di aree agricole.

## **2. Localizzazione impianti inerti e centro di rottamazione in base al TULP ambiente**

### **Citazioni**

*“La porzione della stessa ex area estrattiva, posta sul comune catastale di Darzo è invece destinata a zona per "produzione e recupero di materiali inerti" che va invece rinviata alla specifica procedura di localizzazione, secondo il TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.”*

### **Commento per gli inerti**

Con lettera pervenuta all'APPA il 5 ottobre 2004 la ditta Beltrami Costante SAS di Beltrami Johnny & C chiedeva la localizzazione ai sensi dell'art 66 comma 3 bis del TULP di parti delle ppff. 5854/18 e 3655/4. L'istruttoria si concludeva con la lettera di archiviazione della dirigente del Dipartimento urbanistica e ambiente, Ufficio programmazione interventi ambientali del 12 agosto 2005 prot. n. 713/2005-UI164/UPIA nella quale si sosteneva che l'area in esame non è soggetta alla procedura, poiché l'attività risulta compatibile con la destinazione urbanistica dell'area data dal piano regolatore generale del comune di Storo. Tuttavia si preferisce modificare la classe di assegnazione urbanistica da D117 normata dall'art. 22 ter ad area con vincolo con specifico riferimento normativo, formulato con un comma aggiuntivo all'art. 24 ter del seguente tenore:

4. È ammessa la continuazione dell'attività in essere in c.c. Darzo nell'area già destinata a cava perimetrata con simbolo Z602\_P e sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e impianti esistenti ed interventi volti alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

### **Citazioni**

*“Analogamente si rinvia alla specifica procedura di localizzazione, secondo il TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'area per centro di rottamazione, individuata sul limite ovest della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale”.*

### **Commento per centro di rottamazione a Storo.**

Con delibera n. 13 del 26.02.2003 il consiglio comunale di Storo esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 66, comma 3 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sulla variante del Piano comprensoriale, smaltimento rifiuti speciali per lo stralcio relativo ai centri di rottamazione con individuazione di una nuova zona in località Allegiere di Storo costituita dalle p.f. pp.ff. 3049 – 3056/1. Il piano stralcio venne poi approvato dalla Giunta comprensoriale con delibera 21 agosto 2003, n. 89

## **3. Cava Volta Cavagnaol**

### **Citazione**

*Il Servizio Minerario ...segnala in ogni caso che nella tavola di unione non è stata indicata l'area estrattiva denominata "Volta Cavagnaol" che invece è rappresentata nelle tavole alla scala 1 :2000.*

### **Commento**

Si assicura che la cava è correttamente rappresentata negli strumenti informatici del PRG.

## **4. Il Servizio industria segnala incongruenze nella denominazione dei comparti**

### **Citazione**

*"con riferimento all'elaborato 'PRG\_06\_09\_tav\_06' e alle relative 'Norme di attuazione' (pag. 23 di 78, art. 19, comma 12), si nota che i comparti assoggettati alla predisposizione di piani attuativi sono stati diversamente nominati, sostituendo alla originaria sigla PA, la lettera C. In questo passaggio nell'elaborato grafico (PRG\_06\_09\_tav\_06) si fa riferimento ai comparti C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6, mentre nelle 'Norme di attuazione' esiste il solo comparto C1”.*

## **Commento**

Secondo la legenda standard provinciale lo shapefile Z507\_P contiene la lettera C seguita dal numero progressivo e per tale ragione la sigla PA (che erroneamente prima stava ad indicare i singoli comparti di un unico piano attuativo) è stata correttamente sostituita con la lettera C seguita dai numeri da 1 a 6. Erroneamente nelle operazioni di revisione delle NTA è stato indicato solo il numero 1 al comma 12 lett a) e non i numeri a seguire nelle lettere successive del medesimo comma. L'errore viene corretto nella versione definitiva.

## **5. Spostamento del rio Lora**

### **Citazione**

*Si osserva, peraltro, che la variante in oggetto non considera le modifiche convenute, in data 8 giugno scorso, in sede di Conferenza dei Servizi (seduta preliminare) in cui è stata espressa la prescrizione di spostare - completamente all'esterno dell'area produttiva - il rio Lora per farlo confluire (sempre) nel rio Tai. Per il completamento dell'iter progettuale - relativo all'ampliamento dell'area produttiva di Storo - sarà necessario che il Comune provveda ad una opportuna successiva variante urbanistica al PRG (e alla conseguente redazione di conforme Piano Attuativo), che tenga conto della prescrizione risultante dalla (sopra citata) Conferenza dei Servizi."*

### **Commento**

La prescrizione viene accolta in questa seconda lettura della variante in corso. La soluzione adottata è quella meno impegnativa proposta nella citata conferenza preliminare dei servizi. La strada di campagna "via Calcine" costituisce il limite a nord del piano attuativo; a fianco della stessa fino alla confluenza con il rio Tai viene indicata una fascia "a fiume" Z102\_P per il nuovo percorso del rio. Per consentire l'esatta posizione del nuovo corso all'art. 19 comma 10 viene introdotto il seguente periodo: "In particolare il piano attuativo definirà il nuovo percorso e argini del rio Lora in base a progetto idraulico concordato con i servizi provinciali competenti e potrà anche discostarsi dalle indicazioni cartografiche, occupando aree circostanti interne al perimetro, modificando ove occorra la viabilità di progetto."

## **6. Aree produttive di progetto e di riserva**

### **Citazione**

*Si osserva che i codici relativi alle aree produttive del settore secondario di progetto assegnano erroneamente dette aree a quelle di riserva.*

### **Commento**

Ci si riferisce all'area a sud ovest della zona industriale di Storo, che il Servizio industria ha valutato di non espropriare e infrastrutturare per le ragioni note che sono state alla base della decisione dell'ultima variante approvata dal PRG nei termini che qui si riassumono. Mentre il servizio istruiva le procedure per infrastrutturare la zona industriale di Storo, la variante al PUP del 2003 estendeva la zona verso nord e il Servizio modificava i propri progetti verso nord e rinunciando ad acquisire l'area sovrabbondante a sud anche in considerazione che sulla stessa gravavano i vincoli del vicino depuratore. Bisognava trovare il modo di modificare anche la previsione urbanistica, cercando di evitare di far pagare l'ICI alla gente, con l'onere della successiva restituzione. Tuttavia poiché secondo i PUP del 2003 tale area era comunque ricompresa fra quelle produttive di interesse provinciale, si trovò il modo con l'art. 19 bis delle NTA, in attesa che il primo piano della nuova comunità intervenga a livello superiore.

In questa variante il problema viene posto solo nell'ambito dell'adeguamento cartografico alle specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità degli strumenti urbanistici, quando si è scelto di usare per quell'area la classe rappresentata dallo shapefile con simbologia D103\_P come se si trattasse di area provinciale di riserva, mentre tale riserva è espressa solo a livello locale. Si concorda di classificare anche quest'area con una classe D101\_P, ma si fa presente che è perimetrata con il simbolo Z602\_P che fa riferimento ad area con specifico riferimento normativo. e con legenda "art 19 bis"

## 7. Corsi d'acqua

### Citazione

*In merito alla cartografia di piano si rileva inoltre che va assicurata la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori. Come evidenziato dal Servizio Bacini montani vanno stralciate tutte le nuove previsioni insediative che interessano la fascia di rispetto idraulico, individuata in base alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono comunque sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.*

### Commento

È assicurato il rispetto delle distanze dalle risultanze catastali e tavolari intestate al demanio idrico. Come riconosciuto dalla stesso Servizio non è disponibile uno shapefile dei poligoni delle acque pubbliche demaniali correttamente georeferenziato, tuttavia per accogliere il suggerimento positivo è stato caricato lo shapefile lineare delle risorse idriche pervenuto dal Servizio urbanistica, ricavato dalla recente CTP correttamente georeferenziato e vestito con simbologia standard con nome Z104\_L. Non tutte le risorse idriche rilevate sono iscritte nel demanio acque e quindi sarà necessario verificare caso per caso; comunque sono stati tolti i tratti interrati nei centri abitati.

È comunque fatto salvo il rispetto della normativa citata poiché eventuali interventi saranno in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio provinciale, che verificherà se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Ci si augura che per la prossima variante il Servizio sia in grado di fornire anche lo shapefile con le reali fasce di rispetto dei corsi d'acqua. A tale scopo all'art. 4 delle NTA è inserito il seguente comma:

2. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio bacini montani solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Le indicazioni cartografiche con classi Z102\_P e Z104\_L sono puramente indicative, fatto salvo il rispetto sostanziale della presente norma.

## 8. Beni architettonici

### Citazione

*la Soprintendenza per i beni architettonici richiama l'esigenza di individuare in cartografia detti beni, come peraltro richiesto dal d.lgs. n. 42/2004. Si evidenzia inoltre che i beni vincolati vanno assoggettati alla categoria del restauro architettonico, rinviando alle procedure di autorizzazione dei relativi interventi*

### Commento

Si fa presente che le NTA dispongono in materia di beni culturali all'art. 6 rubricato: "Manufatti o siti di interesse culturale e aree di interesse archeologico" e l'art. 40 comma 2 delle NTA dispone:

2. I vincoli sono contrassegnati in cartografia con i seguenti simboli:
  - a) vincolo diretto manufatti e siti tutelati ai sensi d.lgs. 42/2004: Z301\_P
  - b) vincolo indiretto manufatti e siti tutelati ai sensi d.lgs. 42/2004: Z302\_P
  - c) sito archeologico: Z303\_P

La classe Z302\_P manca nella variante in esame. Lo SHP Z301\_P è stato fornito direttamente dalla Sovrintendenza, assieme ad altri file in PDF con l'elenco dei siti archeologici e l'elenco delle particelle catastali sottoposte a vincolo indiretto. Per i siti archeologici è stato elaborato lo shp Z303\_P. In accoglimento dell'osservazione viene ora elaborato lo shp Z302\_P con i poligoni che circoscrivono le particelle a tutela indiretta.

## **9. Tutela dell'aria dell'acqua e del suolo: inquinamento acustico**

### **Citazione**

*In ordine agli aspetti inerenti l'inquinamento acustico, si rileva che, considerato che nel giugno 2009 l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, le varianti proposte devono essere redatte in accordo a tale piano. A tal fine, è necessario che le varianti ai PRG includano un commento circa la compatibilità fra le scelte urbanistiche adottate e le indicazioni espresse dalla classificazione acustica del territorio. Risulta in ogni caso evidente che, qualora non già diversamente disposto, le varianti apportate determinano, la revisione della classificazione acustica del territorio, quale strumento integrante e qualificante dello sviluppo urbanistico. Inoltre, le norme di attuazione al PRG devono prescrivere l'obbligo di redigere una valutazione preventiva del clima acustico per i nuovi edifici abitativi realizzati a ridosso di infrastrutture stradali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 447/95. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli oneri in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del DPR n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".*

### **Commento**

Il piano di classificazione acustica è stato redatto in concomitanza con la variante in esame del PRG nella medesima periodo ed entrambi i piani sono stati proposti all'approvazione consiliare nella medesima seduta.. Sia nelle istruttorie congiunte di studio e proposta che nella sede consiliare di approvazione è stata verificata la compatibilità fra le scelte urbanistiche adottate e le indicazioni espresse dalla classificazione acustica del territorio. In sede di adozione definitiva della variante al PRG si apporteranno le varianti anche al piano di zonizzazione acustica per mantenere la coerenza fra i due piani. (Si accenna ad esempio alla variazione dell'area produttiva di Storo)

Le vigenti NTA all'art 16 rubricato: Norme generali per le aree produttive (zone D) comma 17 dispongono:

17. La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa a nuovi impianti produttivi o alla modifica di quelli esistenti ricadenti in aree normate dagli articoli 17, 17bis, 18, 19 e 20 della presenti NTA deve essere correlata da un'adeguata valutazione revisionale dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico".

Si fa riferimento all'impatto acustico anche agli art. 16 c3 per le aree produttive e 30 c4 per le aree agricole. Inoltre all'art. 47 (rubricato: Fasce di rispetto stradale (G103\_P) il comma 1 dispone in materia di fasce di rispetto:

È lo spazio laterale alle strade che va riservato ad eventuali ampliamenti o modificazioni delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime laddove specificatamente previsto, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante.

Il concetto è ripetuto all'Art. 55, comma 17 lett c)

c) fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade che va riservato a eventuali ampliamenti o modifiche delle loro sedi, ad altri possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti negativi del traffico veicolare sul contesto circostante e per tali motivi le fasce di rispetto anche delle strade esistenti sono considerate aree preordinate all'espropriazione.

Con la variante al piano di classificazione acustica che verrà approvato nella medesima seduta dell'approvazione definitiva di questa variante urbanistica verranno valutate disposizioni di raccordo fra i

due piani anche con riferimento al richiamato obbligo di legge che per il momento in questa seconda lettura viene recepito con l'introduzione all'art. 8 relativo alle norme generali del comma 20 del seguente tenore:

20. È fatto obbligo di redigere una valutazione preventiva del clima acustico per i nuovi insediamenti residenziali nelle fasce di rispetto stradale e prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli oneri in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del DPR n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Ci si propone di fare una valutazione preventiva del clima acustico cumulativa per tutti i possibili nuovi insediamenti interessati dalla norma citata, nell'ambito del piano di classificazione acustica, eliminando nella versione definitiva l'obbligo introdotto con il comma qui sopra riportato.

## 10. Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo: inquinamento elettromagnetico

### Citazione

- **a frequenza industriale (50 Hz).** (?). *Alcune aree a possibile espansione urbanistica sono state individuate in prossimità di elettrodotti ed è quindi prevedibile una condizione di potenziale incompatibilità con quanto stabilito dalla normativa nazionale nel DPCM 8 luglio 2003 e nel decreto dd. 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

### Commento

- **a frequenza industriale (50 Hz).** (?). Al punto 3.2.4. della relazione si riferiva nei seguenti termini sulla questione: "Per le fasce di rispetto degli elettrodotti da indicare con lo shapefile G104\_P si è fatto riferimento al DM 29 maggio 2008 (G.U. 156 del 5.7.2008 S.O. n. 160) di approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e in cartografia sono indicate le distanze di prima approssimazione (DPA). Di ciò viene dato conto con l'introduzione del comma 4 all'art. 46 bis. A questo proposito si segnala che con lettera del 6 aprile 2009 prot. 3324 è stato chiesto a Terna spa che vengano fornite le distanze di prima approssimazione agli elettrodotti ad alta tensione. Analoga richiesta è stata inoltrata a Cedis e a SET i quali ultimi hanno chiarito che non gestiscono linee ad alta tensione: ve ne sono di media tensione di 20.000 V per le quali la DPA misura 5,5 ml che è stata messa in mappa. Terna non ha ancora risposto e nelle more si è indicata una distanza di 19 ml per la linea a 132 Kv a tre cavi e di 40 ml per quella a 132 Kv a 6 cavi e per quelle a 220Kv a 6 cavi stando prudenzialmente a indicazioni di riviste specializzate. Per l'adozione definitiva si conta di poter ottenere e riportare le DPA ufficiali."

La SET con lettera del 23 aprile 2009 protocollo comunale n. 4001 del 27 aprile e il Cedis con lettera del 4 maggio protocollo comunale n. 4325 del 6 maggio hanno dichiarato che non gestiscono linee di alta tensione ma solo linee di media tensione a 20.000 V per le quali è stabilita la distanza ordinaria in 5 metri prevista dall'art. 83 che rinvia all'allegato XI del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Lo shp G104\_P relativo a dette linee è stato ridisegnato con buffer di distanza di metri 5.

La Terna con lettera del 14 agosto 2009 pervenuta al protocollo comunale il 20 agosto 2009 n.7909 ha trasmesso un file in DWG indicante le DPA. Il file è stato convertito nel formato SHP secondo gli standard provinciali con nome G104\_P e riportato in cartografia in sostituzione di quello elaborato in proprio nella prima adozione.

L'art. 46 bis è stato modificato togliendo i riferimenti alle indicazioni provvisorie ed è stato aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

5. Per gli interventi edilizi all'interno delle fasce qui indicate deve essere allegata una relazione del gestore di rete che dimostra il rispetto della normativa vigente in materia.

### Citazione

- **a radiofrequenza.** *In relazione ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sulla base di quanto stabilito nel DPCM 8 luglio 2003 at-*

*tuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è opportuno individuare in apposita cartografia le sorgenti elettromagnetiche e regolamentare una procedura di idoneità ambientale per le aree giacenti in prossimità a dette sorgenti in modo da prevenire situazioni di incompatibilità ambientale.*

### **Commento**

Si parla di impianti per telecomunicazioni all'articolo 21 ove ora viene inserito il riferimento alla classe F808\_N che viene riportata anche in cartografia nei siti di Verdura e Gac. Al medesimo articolo viene aggiunto un novo comma del seguente tenore:

4. Per interventi edilizi nel raggio di 100 metri deve essere allegata una relazione che dimostri il rispetto della normativa vigente in materia di idoneità ambientale in modo da evitare situazioni di incompatibilità.

A tale scopo viene indicata la fascia con la classe G105\_P

## ***B). Valutazione tecnica del Servizio provinciale all'urbanistica - Parte seconda. Norme di attuazione***

### **11. Art. 8 comma 2 - DIA**

#### **Citazione**

*Art. 8 Norme generali: al comma 2, per errore, si fa riferimento alla "presentazione della dichiarazione di pubblica utilità" anziché alla "dichiarazione di inizio attività".*

#### **Commento**

Si prende atto e si corregge.

### **12. Art. 8 comma 12, art. 11 comma 6 e art 29 comma 20 (che diviene 19) - parcheggi pertinenziali**

#### **Citazione**

*Al comma 12, laddove si prevede la possibilità di localizzare i parcheggi necessari al soddisfacimento dello standard anche in aree esterne al lotto e precisamente in "altre aree non agricole" poste in ragionevole raggio di accessibilità pedonale, va precisato che in tali zone deve comunque esserci la conformità urbanistica dell'intervento. (si veda anche l'articolo 11, comma 6 dove si fa . . . riferimento a "lotti aventi diversa destinazione di zona" e articolo 29, comma 19).*

#### **Commento**

Viene inserito l'inciso "fatta salva la conformità urbanistica," all'art. 8 comma 12 e art. 11 comma 6. All'art. 29 comma 20, rinumerato comma 19 perché è venuto a mancare il comma 17, viene inserito l'inciso "fatto salvo quanto previsto all'art. 11 c. 6,". Si intende chiarire il concetto che i parcheggi pertinenziali possono essere realizzati anche fuori dal lotto a ragionevole distanza in area non agricola e nel rispetto della conformità urbanistica, mentre dentro il lotto ma limitatamente per le aree degli insediamenti abitativi (zone B), tali parcheggi possono essere realizzati anche nella eventuale parte del lotto destinata ad area agricola. In quest'ultima area infatti vige la conformità urbanistica per la realizzazione di parcheggi pertinenziali alle destinazioni agricole come stabilito all'art. 29 comma 18 (ex 19) ove viene aggiunto l'inciso: "fatto salvo quanto previsto all'art. 11" per le porzioni di aree agricole dentro il lotto con destinazione principale edificabile, ove è possibile realizzare i parcheggi pertinenziali a edifici con destinazione diversa da quella agricola.

### **13. Art. 29 comma 21 - depositi agricoli in aree agricole da parte di imprenditori agricoli.**

#### **Citazione**

*Art. 29 Norme generali per le aree agricole, a bosco, pascolo e improduttive: il comma 21 non risulta chiaro in relazione alla possibilità di costruzione di depositi agricoli da parte di chiunque o solamente da parte di richiedenti iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima. (non si capisce se il riferimento agli imprenditori iscritti riguarda il requisito soggettivo per la richiesta o la limitazione per il cambio di destinazione in alloggi). Nel caso la costruzione di depositi sia ammessa per chiunque abbia un lotto minimo di 2500 mq. la norma si porrebbe in contrasto con l'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP che prevede per tali soggetti solo la possibilità di costruire manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale nel rispetto però di limiti dimensionali e criteri generali concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 25 della LP 4 marzo 2008, n.1.*

#### **Commento**

Si concorda. Si fa presente che per ripristinare la numerazione progressiva il comma 21 è divenuto comma 20 si propone la riscrittura come segue:

20. Nelle aree agricole E101 P E102 P E103 P ed E104 P di fondovalle è ammessa la costruzione di depositi agricoli da parte di richiedenti iscritti all'albo degli imprenditori agricoli sezione prima. Tali depositi devono mantenere la destinazione agricola senza possibilità di realizzare l'alloggio per l'impresa. L'altezza massima del deposito non deve superare ml. 6,00, il lotto minimo deve essere di mq. 2.500 e la superficie coperta non deve superare il 25% del lotto. Per gli interventi nelle aree E101\_P sarà necessario rispettare la procedura prevista all'art. 38 comma 5 delle NTA del PUP.

### **14. Art. 30 - Aree agricole di interesse primario con riferimento all'art. 37 PUP**

#### **Citazione**

*Art. 30 Aree agricole di interesse primario: nella relazione tecnica allegata al piano si evidenzia che le norme sulle aree agricole e sulle aree a bosco sono state adeguate ai contenuti delle norme di attuazione del PUP. A tale riguardo si osserva che ai sensi dell'articolo 37, comma 3, delle norme di attuazione del PUP le attività agricole ammesse dal comma 2 dovranno essere esercitate "professionalmente".*

#### **Commento**

All'art. 30 comma 3 vengono inserite le parole "esercitate professionalmente, ". La nuova versione è la seguente:

3. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole **esercitate professionalmente**, con i relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale.

### **15. Art. 74 - distanze per ampliamenti negli edifici dei centri storici.**

#### **Citazione**

*Art. 74 Deroghe ai sensi dell'articolo 104 e 105 1.p. n. 22/91: all'interno del perimetro del centro storico, per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti, la norma consente di derogare alle distanze minime stabilite nel regolamento edilizio comunale, stabilendo in particolare una distanza di 3 metri tra i fabbricati. A tale riguardo si osserva che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008 prevede anche per gli ampliamenti laterali di edifici in centro storico la necessità di rispettare la distanza minima di 10 metri, disposizione questa non derogabile da parte della normativa comunale. Si osserva inoltre che la denominazione dell'articolo "deroghe ai sensi dell'articolo 104 e 105 della 1.p. n. n. 22/91" risulta*

*impropria in quanto lo stesso non disciplina la fattispecie richiamata ma riguarda solamente ipotesi di non applicabilità della normativa sulle distanze senza ricorrere alla procedura della deroga vera e propria.*

### **Commento**

Si prende atto che l'art. fa un riferimento improprio alla procedura di deroga. In coerenza con quanto affermato al punto 2 della relazione alla variante e ripreso all'art. 8 comma 16 delle NTA, si semplifica l'articolo con un semplice rinvio alle norme del regolamento edilizio sulle distanze.

1. Per le categorie per le quali sono ammessi gli ampliamenti valgono le distanze previste nel regolamento edilizio comunale.

## **16. Regolamento edilizio art. 20 quater sulle distanze.**

### **Citazione**

*L'articolo 8 comma 16 del PRG precisa che l'adeguamento alla normativa provinciale in materia di distanze è contenuto nel regolamento edilizio comunale. Art 20 quater: distanze tra edifici da applicare in altre aree" Al comma 3 viene prevista la possibilità di osservare distanze minori nel caso di deroghe di cui agli articoli 104 e 105 della LP 22/91 così come, al successivo comma 4, per gli interventi di demolizione e ricostruzione ove non sia possibile il rispetto della distanza minima; entrambe le ipotesi risultano in contrasto con la disciplina contenuta nella normativa provinciale in materia di distanze.*

### **Commento**

Si prende atto e si cancellano le modifiche introdotte con delibera n. 22 assunta nella stessa seduta consiliare del 29.06.2009 di approvazione della variante in oggetto. Al comma 3 si cancellano le seguenti parole. "Per le deroghe di cui agli articoli 104 e 105 della LP 22/1991 sono ammesse distanze minori nel rispetto di quanto stabilito all'art. 74 delle NTA del PRG". È cancellato il comma 4

## **17. Art. 6 comma 1 codice dei beni culturali e del paesaggio**

### **Citazione**

*Art. 6: la disciplina dei beni culturali va completata con i riferimenti normativi rispetto al d.lgs. n. 42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali";*

### **Commento**

Il decreto legislativo 42/2004 era già citato al comma 3 lett. c). Accogliendo il suggerimento si inseriscono le seguenti parole alla fine del comma 1 "valorizzazione nel rispetto del codice per i beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.". Con l'occasione senza evidenziare le modifiche si rimettono in ordine crescente le lettere del comma 3, cominciando con la lett a) per l'area di tutela 01.

## **18. Art. 46 - aree di protezione pozzi e sorgenti**

### **Citazione**

*Art. 46: la disciplina delle aree di protezione di pozzi e sorgenti va adeguata ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 ai sensi dell'articolo 21 del PUP.*

### **Commento**

L'art. 46 viene riscritto nei seguenti termini:

1. La disciplina delle aree di protezione di pozzi e sorgenti è contenuta nella carta delle risorse idriche approvata dalla Giunta provinciale con delibera 5 settembre 2008 n. 2248 e successive modifiche ed aggiornamenti

In cartografia viene eliminato lo SHP G105\_P perché in materia si fa riferimento alla carta provinciale delle risorse idriche. Il riferimento al medesimo shp viene eliminato anche dall'art. 10. Comunque nel SIT comunale Intranet e Internet vengono costruiti i shp delle distanze della carta provinciale per fornire ogni utile informazione al riguardo. Questi verranno aggiornati senza formalità quando necessario

## **19. Art. 38bis - Biotopo di interesse comunale (rectius aree di riserva locale)**

### **Citazione**

*Art. 38bis: la disciplina va adeguata a quelle delle riserve secondo quanto introdotto dalla LP 11/2007;*

### **Commento**

Agli articoli 7, comma 2, lett m) e 10, comma 1 lett b) punto 8 le parole “biotopo di interesse locale” sono sostituite dalle parole “riserve locali”, così pure come la rubrica e il contenuto dell'art. 38bis a cui viene aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

5. Nella riserva locale si rendono applicabili le disposizioni previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

## **20. Articoli 16 - 20 - aree produttive del settore secondario.**

### **Citazione**

*Artt. 16-20: la disciplina delle aree produttive del settore secondario va aggiornata ai contenuti a quanto stabilito dall'articolo 33 delle norme del PUP;*

### **Commento**

Vengono apportate modifiche agli articoli recependo i contenuti dell'art. 33 del nuovo PUP ed eliminando ripetizioni e commi con contenuti non normativi ma motivazionali o giustificativi e di carattere “wishful thinking” come già avvenuto con la precedente variante.

## **21. Articoli 30 - 33 - aree agricole.**

### **Citazione**

*Artt. 30-33: la disciplina delle aree agricole e aree agricole di pregio va adeguata agli articoli 37 e 38 del PUP. Si veda in particolare quanto evidenziato dal Dipartimento agricoltura e alimentazione:*

*Al comma 5.5, all'art. 30, comma 2 ed all'art. 31, comma 2, delle norme di attuazione si afferma che la variante rispetta il dettato del PUP di cui agli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione. Pertanto il regime transitorio di cui agli artt. 48 comma 2, delle norme d'attuazione e 148, comma 7 bis, della l.p. 11/2008 (che sanciscono il prevalere degli artt. 37 e 38, se più restrittivi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati ed il rilascio dell'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole anche per gli interventi sugli edifici esistenti) e da ritenersi superato. In realtà nelle norme di attuazione si trovano sia riferimenti al mantenimento del regime transitorio, sia tentativi di superarlo.*

*Ad esempio l'art. 29, comma 21, ultimo periodo, e l'art. 30, comma 10, richiedono espressamente l'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole, mentre, al contrario, pare di capire che questa autorizzazione non sia più richiesta per gli interventi sugli edifici esistenti in area agricola, disciplinati dall'art. 148, comma 7 bis.*

## **Commento**

Il comma 21 è divenuto comma 20. Come riferito nelle premesse della relazione la variante in esame avviene in adeguamento a una serie di normative ivi indicate e per altri motivi di pubblico interesse. Tuttavia l'adeguamento non può essere considerato completo e tale da superare il regime transitorio di cui agli artt. 48 comma 2, delle norme d'attuazione e 148, comma 7 bis, della l.p. 1/2008 poiché questa stessa legge non è in vigore a pieno regime e non è entrato in vigore il piano territoriale della comunità. Rimangono quindi valide le norme che richiedono espressamente l'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole quando necessaria. Agli articoli 30 e 31 comma 2 e 34 comma 1 le parole "per cui è superato" sono sostituite dalle parole "anche se rimane ancora valido".

## **Citazione**

*Inoltre l'art. 29, comma 10, ammette la costruzione di manufatti ad uso agricolo anche in assenza dell'azienda agricola, per una volumetria fino a 70 mc nelle zone E1 ed E2. Nelle medesime zone il PUP prevede la realizzazione di piccoli manufatti aventi la stessa finalità, ma in tal caso il Comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all'art. 62, comma 9, della LP 11/2008 ha fissato con propria deliberazione un limite di superficie utile pari a 12 mq, dal quale si può ricavare una volumetria sicuramente inferiore ai 70 mc. Quest'ultima, in tal caso, appare decisamente eccessiva. Per cui non sembra di poter affermare che le norme di piano rispettino compiutamente i dettami del PUP, né che il regime transitorio è superato.*

## **Commento**

Si prende atto e si eliminano nel comma le parole. "di volume non superiore a mc. 70 nelle aree E2, purché realizzati su un'area accorpata di superficie non inferiore a mq. 5.000!" Alle parole. "Tali manufatti aperti o parzialmente tamponati sono considerati volumi urbanistici" sono aggiunte le parole. "e sono ammessi solo se a servizio di aree coltivate dal richiedente a prato o seminativo per almeno mq. 5000 o a orto per mq. 1000. Nelle aree E1 è fissato un limite di mq. 12 netti, nelle aree E2 è fissato il limite di mc. 70.e si aggiunge un periodo del seguente tenore".

## **Citazione**

*Il comma 4 dell'art. 30 fa riferimento ad una generica delibera della Giunta provinciale inerente un allevamento di ovaiole, senza che sia possibile individuare l'oggetto della questione.*

## **Commento**

Il comma 4 non è oggetto di questa variante ma di adeguamento al PUP 2003 adottata dal commissario ad acta con delibera n. 1 del 26 novembre 2007 e dalla Giunta provinciale con delibera n. 3113 del 28 dicembre 2007. Si prende atto del refuso segnalato e si aggiungono al comma le parole «n. 1187 di data 31 maggio 2002.». Così la nuova formulazione:

4. L'attività agricola industriale di allevamento di galline ovaiole, individuata da apposita perimetrazione e simbologia (E203\_P) e localizzata a Storo in località Fontana Bianca potrà essere svolta secondo i dettami della delibera della Giunta provinciale n. 1187 di data 31 maggio 2002. Gli indici di inquinamento acustico sono quelli relativi alle aree produttive artigianali e industriali di livello provinciale.

## **Citazione**

*Il comma 7 dell'art. 30 appare particolarmente confuso ed andrebbe riscritto, separando i parametri per la costruzione di una unità abitativa da quelli relativi ad altri fabbricati aziendali. Anche i riferimenti a questo comma contenuti al comma 10 andrebbero modificati di conseguenza."*

## **Commento**

C'erano erronei riferimenti alle aree E3 ed E4 e correttamente sono stati invertiti.

## 22. Articolo 47 - fasce di rispetto stradale

### Citazione

*Art. 47: la disciplina delle fasce di rispetto stradali è da adeguare in particolare alle disposizioni dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.*

### Commento

All'art. 43 è cancellato il comma 2. che dispone: "Nelle aree asservite vi sono ammesse opere e costruzioni a servizio della mobilità automobilistica (impianti di distribuzione dei carburanti, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di supporto, chioschi e simili)", poiché 'art. 6 comma 1 della citata delibera provinciale dispone: "La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale."

All'art. 47 sono cancellati i commi 2 e 8 e inserito un nuovo comma del seguente tenore:

2. I limiti di utilizzo sono fissati nella deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1995, n. 909 e successive modifiche. La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

Per tale motivo è stata inserita un'area classificata D118\_P a Storo ove esiste un distributore di carburante, dando atto che l'altro distributore esistente nel territorio è già stato individuato con la medesima classificazione.

## 23. Altre modifiche alle NTA

Sono stati corretti errori, punteggiature, la numerazione e impaginazione dei commi e relativi elenchi. Sono state corrette incongruenze fra norme, fra cui anche all'art. 74 R4 A207\_P è stato corretto con R5.

Sono state ordinate le varie disposizioni che fanno riferimento a convenzione con il comune per la realizzazione di recinzioni, pavimentazioni e parchetti in aree con vincolo preordinato all'esproprio, trascrivendo come segue la norma generale in un nuovo comma dell'art. 8 e sostituendo le disposizioni analoghe nelle norme di zona con un generale rinvio. Così all'art. 11 comma 6, art. 19 comma 12, lett. c), art. 20, comma 9 lett. c) e art. 51 comma 7, art. 52 comma 7

21. Nelle aree con vincolo preordinato all'esproprio sono consentiti sugli edifici interventi di demolizione - ricostruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e sistemazioni delle aree a verde ivi comprese le realizzazioni di parcheggi privati e le recinzioni che non compromettano la realizzazione delle opere previste sulla base, ove occorra, di una convenzione con il comune in cui sia previsto che le recinzioni e altre opere incompatibili dovranno essere demolite a cura e spese dei richiedenti senza oneri per il comune quando questi intenderà realizzare le opere pubbliche previste. La realizzazione delle recinzioni è ammessa in via transitoria. I tempi per la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti da piani attuativi sono in ogni caso fissati dai piani stessi, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

Sempre all'art. 8 al comma 12 è stata precisata l'annotazione tavolare del vincolo di parcheggio pertinenziale.

12. In caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti devono essere osservati gli standard di parcheggio fissati con delibera della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 73 della LP 22/1991 o dell'art. 59 della LP 1/2008. Tali parcheggi sono di norma localizzati all'interno del lotto; in caso di dimostrata impossibilità essi possono essere localizzati anche in altra area non agricola fatta salva la conformità urbanistica, posta in ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), **di proprietà o con servitù intavolata di parcheggio e con vincolo pertinenziale tavolarmente annotato ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122.**

All'art. 44 relativo alle fasce di rispetto cimiteriale viene citata la delibera consiliare che riduce la distanza a 50 metri e viene cancellato il comma 5.

4. La zona di rispetto si estende fino a 50 m di distanza dai muri perimetrali del cimitero come stabilito con delibera consiliare del 2 aprile 1968 n. 33, salvo diversa prescrizione cartografica.

All'art. 78 comma 4 è stata aggiunta la lett g) con la formulazione sottoindicata per chiarire che gli interventi previsti sugli edifici esistenti in quelle aree sono sempre ammessi anche in assenza del progetto di arredo previsto alla lettera d).

g) sono fatti salvi gli interventi sugli edifici esistenti in tali aree come previsto nelle rispettive schede.

## **24 Reintroduzione della parte terza sulle distanze fra le costruzioni e dai confini.**

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2008, n. 2879 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione il 18 novembre 2008 n. 47 con la quale in adempimento all'art. 58 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 vengono fissate disposizioni in materia di distanze tra edifici e dai confini, il consiglio comunale con delibera n. 31 del 22.12.2008 apportava al regolamento edilizio le disposizioni di recepimento. Si doveva tenere conto infatti che l'art. 36 della citata LP 4/2008 fra i contenuti del regolamento edilizio comunale espressamente prevedeva alla lettera c) "le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le distanze fra le costruzioni e dai confini, le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici. Ora la legge provinciale 3 marzo 2010 n. 4 all'art. 16 dispone la soppressione delle citate parole **le distanze fra le costruzioni e dai confini**. Quindi questa materia ora rientra fra le competenze delle norme di attuazione del piano regolatore. Per tale motivo ora viene reintrodotta il titolo 3 con la riproduzione delle norme sulle distanze contenute negli articoli 20 e 20 seguito da avverbi numerali latini del regolamento edilizio.

Per coerenza si cambiano anche i riferimenti all'art. 8 comma 16, all'art. 11 commi 5 e 7 e passim accanto ai riferimenti alle "distanze previste..." "dal regolamento edilizio comunale" con le parole "nella parte terza delle presenti norme".

## **C). Considerazioni sulle osservazioni pervenute**

### **1). In generale**

Sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 27 parte III del 10 luglio 2009, pagina 15 è apparso l'avviso a firma del sostituto responsabile dell'ufficio tecnico geom. Aldino Salvadori di deposito della variante con tutti i suoi elementi e della delibera di adozione a libera visione del pubblico negli uffici e sul sito Internet del comune per trenta giorni e fino al giorno 11 agosto compreso con avvertenza che chiunque può prenderne visione e presentare, entro il periodo suddetto, osservazioni nel pubblico interesse. Lo stesso giorno il medesimo avviso veniva pubblicato a pagina 46 del quotidiano locale L'Adige. La delibera e la variante con tutti i suoi elementi era già in pubblicazione sul sito istituzionale Internet [www.comune.storo.tn.it](http://www.comune.storo.tn.it).

Durante il periodo utile sono pervenute 9 osservazioni di cui 3 non pertinenti e 3 relative alle distanze di prima approssimazione (DPA) alle linee elettriche ad alta tensione. Vengono qui di seguito elencate con le considerazioni appresso formulate.

### **Osservazione n. 1: interventi di recupero degli edifici aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, esistenti in aree agricole secondarie (E2).**

L'osservazione n. 1 prot.7477 del 5 agosto 2009 propone di inserire anche per le aree agricole E2 i commi 12 e 13 dell'art. 32 del seguente tenore:

12. È possibile ricompattare i volumi precari esistenti, anche con traslazioni di sedime, a seguito di ricomposizione volumetrica tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni secondo quanto indicato negli schemi allegati relativi ai volumi accessori, previsti nelle norme generali. Tali schemi sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura indicata negli schemi stessi.

13. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi e ruderi esistenti, giudicati dalla commissione edilizia privi di rilevanza storica o architettonica, dovranno essere rispettate le distanze previste dal regolamento edilizio comunale con particolare riferimento all'art. 20 quater comma 4.

L'osservazione **può essere accolta** poiché l'art. 37 delle NTA del PUP relativo alle aree agricole non pone espressi divieti. Rimane inteso che i volumi devono essere legittimi o legittimati.

### **Osservazioni numeri 2, 3 e 7, prot. 7612, 7614 e 7619 del 11 agosto.**

Non sono pertinenti alle parti del PRG oggetto della variante in esame ancorché formulate con riferimento ad essa. Vengono catalogate fra le proposte generali alla prossima variante ordinaria ammesse su invito del sindaco e dell'assessore all'urbanistica con lettera a tutte le famiglie del 14 luglio 2009 di avvio del procedimento di raccolta di proposte al riguardo.

### **Osservazioni 4, 5 e 6 prot 7615, 7616 e 7617 dell'11 agosto 2009 sulle DPA**

Le osservazioni vengono accolte nel senso che vengono modificate le indicazioni formulate in via cautelativa nella prima adozione accogliendo le indicazioni fornite dai gestori di rete come indicato al punto 10 della parte prima.

### **Osservazione n. 8 da parte dello stesso comune che segnala errori**

L'osservazione viene fatta dallo stesso comune per segnalare in forma rituale alcuni errori da correggere in seconda lettura.

### **Osservazione n. 9 mancata cerchiatura di un edificio che si trovava in zona E4 ora classificata E2**

L'osservazione è accolta. Nell'adeguare i poligoni delle aree agricole secondarie del PRG a quelle del nuovo PUP sono stati contrassegnati da apposita cerchiatura gli edifici esistenti ai quali si applica il comma 7 dell'art. 29. Ne è sfuggito uno che ora viene ritualmente cerchiato come richiesto.

## ***C. - Altre modifiche alla cartografia.***

### **1) - Base catastale aggiornata**

Con l'occasione è stata caricata la base catastale aggiornata al 31 dicembre 2009, messa a disposizione dei comuni dal catasto a norma di legge.

### **2).- Cerchiatura edifici esistenti in area ex cava divenuta agricola**

Sono stati correttamente cerchiati gli edifici esistenti nell'area ex cave divenuta area agricola per i quali ora si applica il comma 7 dell'art. 29

### **3) - Opere di infrastrutturazione**

L'art. 21 rubricato "Aree per infrastrutture tecnologiche impianti di telecomunicazione ed attrezzature urbane (F803\_P) dispone

1. Sono aree individuate dal PRG destinate agli impianti tecnologici di carattere infrastrutturale ed alla attrezzature urbane di interesse generale:

- a) deposito di gas;
- b) vasche di decantazione o di deposito di pubblici acquedotti;
- c) cabine di pompaggio di pubblici acquedotti;
- d) centrali elettriche e impianti idroelettrici;
- e) cabine di trasformazione della rete elettrica pubblica
- f) impianti di telecomunicazione ([F808\\_N](#))

2. Gli impianti tecnologici elencati al comma precedente e altri impianti tecnologici di carattere infrastrutturale e le attrezzature urbane di interesse generale possono essere realizzati oltre che nelle aree espressamente indicate nel PRG anche in altre aree qualora se ne ravvisi la necessità derivante da scelte di interesse generale e funzionale.

Trattasi di una disposizione di natura ricognitoria e non autorizzatoria, vista la portata del comma 2 che riprende le disposizioni dell'art. 46 del PUP sulle opere di infrastrutturazione. Per tale ragione si ritiene legittimo, in questa sede individuare in cartografia a Darzo l'area occupata dalla centralina elettrica e l'area occupata dalla stazione del metano

#### **4) - Perimetrazione area C di riqualificazione nel centro storico di Storo**

Il consiglio comunale con delibera n. 2 del 15.02.2010 approvava in via definitiva il piano attuativo a fini generali di riqualificazione urbanistica dell'area C del centro storico di Storo. L'area pianificata comprende anche un piccolo spazio a nord che nel piano regolatore era considerato fuori dall'area perché teoricamente occupato da un edificio. In realtà l'edificio non esiste e l'area è di proprietà comunale che correttamente viene ora ricompresa formalmente nell'area di riqualificazione, dando atto che ciò non modifica i diritti urbanistici ivi applicabili.

## **Modifiche apportate alla cartografia**

1. L'area D117\_P di Darzo ricavata dalla riduzione cave, è stata riclassificata come le circostanti aree in Z603\_P. Inoltre è stata perimetrata come area con specifico riferimento normativo Z602\_P con rinvio al comma 4 dell'art. 24 ter
2. È stata modificata l'area produttiva di Storo spostando il percorso alternativo del rio Lora ai margini a nord dell'area in fregio a via Calcine.
3. L'area produttiva di riserva è stata riclassificata da D103\_P a D101\_P ed è stata perimetrata con il vincolo Z602\_P con riferimento all'art. 19 bis.
4. È stato inserito e stampato il file shp delle risorse idriche derivante dalla CTP con i nomi ricavati dalla tabella fornita dal servizio bacini montani e con shapefile Z104\_L con esclusione degli abitati (dove i corsi sono sotterranei)
5. È stato costruito e aggiunto il file Z302\_P per i vincoli architettonici indiretti perimetrando le particelle vincolate come da documentazione fornita dalla Sovrintendenza.
6. Sono state modificate le fasce di rispetto G104\_P degli elettrodotti introducendo quelle relative alle distanze di prima approssimazione (DPA) inviate da Terna.
7. È stato inserito il shapefile G105\_P con raggio di 100 metri attorno ai due punti di radiofrequenza.
8. È stata inserita l'area per distributore carburanti a Storo
9. Sono state inserite a Darzo due aree per opere di infrastrutturazione
10. È stata perimetrata correttamente come da piano di riqualificazione l'area C nel centro storico di Storo
11. È stata aggiornata la base catastale al 2010
12. È stata aggiornata la legenda.